

CONVENZIONE TRA IL PARCO ADDA NORD
E
IL COMUNE DI CASSANO D'ADDA
PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ presso la sede _____;

TRA

il **Parco Adda Nord** (di seguito *Parco*), con sede in Trezzo sull'Adda (MI) - via Padre Benigno Calvi n. 3 - rappresentato dall'Arch. Giuseppe Luigi Minei in qualità di Direttore dell'Ente.

E

il **Comune di Cassano d'Adda** (di seguito *Comune*), con sede in Cassano d'Adda (MI) - via Manzoni n. 9 - rappresentato da _____.

PREMESSO CHE

- il "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014-2016 (Legge N. 353/2000)" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/967 dell'22 novembre 2013 affida, in applicazione delle normative nazionali e regionali in materia, la funzione di gestione di tali attività alle Province, alle Comunità Montane e ai Parchi per i territori di rispettiva competenza;
- il territorio del Parco ricade nel territorio delle Province di Milano, Bergamo, Lecco e Monza e Brianza;
- il Comune è stato designato quale Amministrazione di riferimento e coordinamento per le attività di Protezione Civile dalla Prefettura di Milano;
- il Parco, a causa dell'esiguo numero di volontari di Protezione Civile - Antincendi Boschivo - e di attrezzature adeguate per garantire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio sull'intero territorio di pertinenza, ha provveduto a comunicare alla Direzione Generale Protezione Civile l'impossibilità del mantenimento dell'operatività di due distinte sedi provinciali;
- per i Comuni ricompresi nell'ambito della Provincia di Milano il Parco Adda Nord è intenzionato a sottoscrivere una Convenzione col Gruppo di Protezione Civile - Antincendio Boschivo - del Comune di Cassano d'Adda (C.O.M. 18);
- il Comune ha una struttura e un'organizzazione di volontari in grado di operare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi in conformità al "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il trienni 2014-2016 (Legge N. 353/2000)" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/967 dell'22 novembre 2013;
- il Gruppo di volontari operativi di Protezione Civile - Antincendio Boschivo - del C.O.M. 18 risulta regolarmente iscritto all'Albo Provinciale della Protezione Civile - specialità Antincendio Boschivo - e dunque è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Regionale del 18 ottobre 2010, N. 9 "Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile";

- il gruppo C.O.M. 18 è già stato chiamato in passato a svolgere attraverso la propria struttura organizzativa interventi di verifica e lotta attiva all'interno del territorio del Parco, avendo migliori opportunità operative dislocate sul territorio;
- è stata rilevata, da parte di entrambi gli Enti, la necessità di confermare formalmente tale opportunità al fine di garantire un servizio più efficiente e in grado di far fronte in modo puntuale alla emergenza incendi all'interno del territorio del Parco;

ritenuto, pertanto, necessario definire con apposito provvedimento le competenze e i reciproci impegni che i due Enti vanno ad assumere;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La presente convenzione ha come obiettivo quello di garantire una più efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio dell'antincendio boschivo sul territorio del Parco.
2. Il Parco Adda Nord affida al Gruppo di volontari di Protezione Civile con specializzazione nell'Antincendio Boschivo del Comune di Cassano d'Adda - C.O.M. 18 - la gestione del servizio antincendio boschivo per il territorio del Parco ricadente nella Provincia di Milano.
3. Il Comune assicura la gestione e il coordinamento delle squadre antincendio boschivo, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e logistici che per gli aspetti assicurativi ed antifortunistici, impegnandosi a mantenere le attrezzature in dotazione alla squadra in perfetta efficienza.
4. Il Comune provvederà all'iscrizione nell'Albo dei Volontari di Protezione Civile - Antincendio Boschivo - dei volontari attualmente prestanti servizio presso il Parco, che si renderanno disponibili a collaborare con il Comune stesso nelle diverse fasi di vigilanza, avvistamento e verifica secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Comune.
5. Il Comune si impegna a svolgere il servizio attraverso la propria struttura con l'impiego di proprio personale e mezzi. A tale scopo il Parco mette a disposizione del Comune le seguenti attrezzature e dotazioni antincendio disponibili:
6. Il Parco si impegna a partecipare alla copertura delle spese sostenute dal Comune per la gestione del servizio, l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature, ecc., con un contributo annuo fisso di € 4.000,00 e una partecipazione variabile della specifica dotazione finanziaria regionale riferita sia alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il Parco delega al Comune la gestione e la rendicontazione dei suddetti fondi regionali finalizzati alla copertura delle spese di gestione e per l'acquisto di attrezzature in conto investimenti. L'organizzazione da parte del Parco di eventuali ulteriori iniziative (corsi, convegni, esercitazioni, opere di prevenzione, ecc.) in materia di incendi boschivi per le quali sarà richiesto l'intervento del Comune, dovranno essere preventivamente concordate e potranno avere ulteriore e specifica copertura delle spese da parte del Parco qualora finanziariamente possibile.

7. La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione.
8. Il Comune ha l'obbligo di comunicare all'atto della sottoscrizione il nominativo e relativo numero telefonico del personale reperibile e suo sostituto.
9. Il Comune dovrà avvisare il Parco nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione all'Albo del Volontariato di Protezione Civile - Antincendio Boschivo - e in quel caso la presente convenzione si riterrà annullata con effetto immediato.
10. Il Comune si impegna, altresì, ad inoltrare al Parco, in data da concordarsi e comunque entro i termini eventualmente stabiliti dagli Organismi regionali di Protezione Civile, relazioni dettagliate sulle attività svolte dal gruppo (vigilanza, prevenzione, esercitazioni, interventi, ecc.).
11. Eventuali controversie che avessero a sorgere tra le parti, saranno rimesse ad apposito Collegio Arbitrale, composto da tre componenti di cui uno scelto dal Parco e uno scelto dal Comune; il terzo scelto dai due rappresentanti così nominati avrà funzione di Presidente del Collegio, senza formalità di rito. Per qualsiasi altro oggetto di contestazione sarà competente il Foro di Milano.
12. La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso di controversie. Le relative spese saranno poste a carico della parte che, a causa di inadempimento, l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il PARCO ADDA NORD

per il COMUNE DI CASSANO D'ADDA
